



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.102020

Info/137(R)/DISCARICHE: Le criticità per i valori limiti più restrittivi e le deroghe

**NORMATIVA DISCARICHE
(ANCORA SULLE LE MODIFICHE DEL DLGS 121/2020)
LE CRITICITÀ PER I NUOVI LIMITI PIÙ RESTRITTIVI.
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E LE DEROGHE
PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI DISCARICA**

Riteniamo opportuno aggiungere alcune precisazioni all'informativa già inviata (riportata in calce) in merito alla nuova disciplina sulle discariche dei rifiuti introdotta dal Dlgs 121/2020, anche a seguito dei dubbi interpretativi pervenuti da parte dei gestori e delle discariche stesse.

Criticità.

Tra le molteplici innovazioni introdotte al Dlgs 36/2003, evidenziamo l'aggiunta degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies e rispettivi allegati, con i quali la nuova disciplina riforma sui rifiuti da smaltire rispettivamente nelle discariche di inerti, i rifiuti da smaltire nelle discariche di non pericolosi, i rifiuti che si possono smaltire nelle discariche per pericolosi e i rifiuti ammessi nei depositi sotterranei

Su questo è da rilevare che **la nuova normativa impone talvolta il rispetto di limiti diversi e più restrittivi** rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa anche con riferimento al DM 27 settembre 2010.

Proprio sulla questione dei limiti sono scaturite diverse criticità sollevate da alcuni impianti di discarica ed è presumibile che questi limiti facciano capo a disposizioni non coordinate fra loro e probabilmente a refusi e sviste.

Tra le difformità, la più rilevante è quella prodotta dalla lettura letterale del testo **all'art. 1, nell'inserimento dell'art.7-quinquies**, che, al punto 4 (v. pag 5 del testo della Gazzetta), nelle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità nelle **discariche di rifiuti non pericolosi**, per i parametri dei limiti di ammissibilità, **richiama la**

tabella 5, che nel testo fa riferimento alla tabella 5a), la quale invece interessa i rifiuti pericolosi stabili non reattivi.

Il richiamo, desumibilmente errato, alla **tabella 5a non prevede peraltro le deroghe contenute nella tabella 5 per il parametro Doc** (Carbonio organico disciolto) previsto dalla tabella 5 del Dm 27 settembre 2020.

Tutto questo ha inevitabilmente creato scompiglio e ha indotto FISE Assoambiente (anche da noi interessata) a chiedere al Ministero dell'Ambiente di intervenire d'urgenza per le correzioni e, nel frattempo, sollecitare l'adozione di un atto di indirizzo alle Regioni per provvedere emanare ordinanze atte a superare queste problematiche.

Deroghe

Si rileva che il Dlgs 121/2020, nell'introduzione dell'**art. 16-ter "Deroghe"** (v. pag 8 della Gazzetta allegata e sotto riportato), prevede una serie di deroghe per i valori limite dei parametri sui rifiuti da smaltire nelle diverse categorie di discariche, **ammettendo valori più elevati** per i parametri specifici fissati agli articoli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies.

In particolare la lett. c) dell'art. 16-ter "Deroghe" prevede fino al 30 giugno 2022 di ammettere valori limite più elevati purché non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

Inoltre deroghe ai valori limite possono essere ammessi anche da parte delle autorità territorialmente competenti sulle autorizzazioni caso per caso per i rifiuti specifici della singola discarica.

Possono essere ammessi valori limiti più elevati anche a seguito di una valutazione del rischio, con particolare riguardo alle emissioni, qualora si dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente.

Parallelamente i nuovi limiti per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi della **tabella 5, nota lettera h) dell'allegato 4)** (v. pag. 32 della testo in gazzetta), **si applicano dal 1° gennaio 2020.**

Inoltre l'**art.2 del Dlgs 121/2020 "Abrogazioni e disposizioni transitorie"** prevede **l'abrogazione del Dm 27 settembre 2010, con l'eccezione dei limiti previsti nella tabella 5, nota lettera a) dell'art. 6 del Dm citato che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2020.**

In allegato il testo in gazzetta del Dlgs 3 settembre 2020 n. 121 e l'articolo del Sole 24 ore di oggi.